

Bruxelles, 10 giugno 2025
(OR. en)

8866/25
ADD 2

Fascicolo interistituzionale:
2025/0105(NLE)

COASI 63	TELECOM 138
ASIE 24	RECH 205
CONOP 30	CLIMA 140
COTER 72	ENER 123
POLCOM 86	TRANS 173
SUSTDEV 25	TOUR 7
PI 87	EDUC 147
GENDER 38	CULT 50
JAI 580	ENV 327
MIGR 162	POLMAR 26
COHAFA 31	SAN 214
COHOM 65	AGRI 186
CODRO 2	EMPL 174
COMPET 358	STATIS 33

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, per quanto riguarda l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati del comitato misto e l'adozione del relativo mandato

PROGETTO

DECISIONE n. 2/2025
DEL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA
ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA,

del ...

**per quanto riguarda l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati del comitato misto e
l'adozione del relativo mandato**

IL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA,

visti l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, ("accordo") in particolare l'articolo 52, e l'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
- (2) È opportuno che l'adozione del mandato dei gruppi di lavoro specializzati di cui all'allegato II non pregiudichi il proseguimento del dialogo UE-Thailandia sul lavoro o del gruppo di lavoro UE-Thailandia sulla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e le relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati del comitato misto elencati nell'allegato I.
2. È adottato il mandato dei gruppi di lavoro specializzati del comitato misto riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto UE-Thailandia
Il presidente e il copresidente*

ALLEGATO I

GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI DEL COMITATO MISTO

- 1) Gruppo di lavoro specializzato su diritti umani e governance
 - 2) Gruppo di lavoro specializzato su commercio e investimenti
 - 3) Gruppo di lavoro specializzato su sviluppo sostenibile e transizione verde
-

ALLEGATO II

Mandato dei gruppi di lavoro specializzati istituiti in virtù dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra

Articolo 1

1. Nelle propri riunioni, ciascun gruppo di lavoro specializzato può discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di propria competenza.
2. I gruppi di lavoro specializzati possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al rispettivo settore di cooperazione bilaterale.
3. Su richiesta delle parti possono essere sollevati singoli casi.

Articolo 2

I gruppi di lavoro specializzati operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro 30 giorni di calendario da ciascuna riunione.

Articolo 3

Ciascun gruppo di lavoro specializzato è composto da rappresentanti delle parti competenti delle materie da esso trattate. Previo accordo delle parti, i gruppi di lavoro specializzati possono, se del caso, invitare alle loro riunioni esperti per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I gruppi di lavoro specializzati sono presieduti da ciascuna parte, a turno, in conformità del regolamento interno del comitato misto. L'altra parte esercita la funzione di copresidente. Il presidente e il copresidente sono rappresentanti dell'autorità della rispettiva parte competente delle materie trattate dall'organo in cui siedono.

Articolo 5

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Thailandia esercitano assieme la funzione di segretari dei gruppi di lavoro specializzati, salvo se altrimenti stabilito da ciascuna parte in funzione dei compiti del gruppo di lavoro specializzato. Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro specializzati sono trasmesse ai due segretari.

Articolo 6

1. I gruppi di lavoro specializzati si riuniscono almeno ogni due anni alternatamente a Bangkok e a Bruxelles. Ciascuna riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

2. Quando riceve da una delle parti la richiesta di riunione di un gruppo di lavoro specializzato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni di calendario.
3. Nei casi di particolare urgenza le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati possono essere indette entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti.
4. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
5. Prima di ciascuna riunione il presidente e il copresidente sono informati della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
6. Le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati sono indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno sono comunicati ai segretari almeno 20 giorni di calendario prima della data della riunione del gruppo di lavoro specializzato. L'eventuale documentazione giustificativa è trasmessa ai segretari almeno 15 giorni di calendario prima della riunione. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno almeno 10 giorni di calendario prima della riunione. L'ordine del giorno è finalizzato con l'accordo di entrambe le parti. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

1. Per ciascuna riunione è redatto un verbale.
2. Salvo decisione contraria, le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati non sono pubbliche.

Articolo 9

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese da essa sostenute per la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro specializzati per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Agli aspetti non contemplati dal presente mandato si applica per analogia il regolamento interno del comitato misto.
